



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 12

IL 27 marzo 2024

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 29 febbraio 2024, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodigiani

Componente

Avv. Flaminia Longobardi

Componente

ha deliberato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo in data 20/2/2024, pervenuto in pari data, prot.n. 542, della ASD Rugby Lyons, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Guido Pattarini, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Colli, giusto mandato allegato al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 14/2/2024, Comunicato A Elite Maschile/13/GS, pubblicato in data 15/2/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato Elite maschile, Rugby Viadana 1970 SSDARL v ASD Rugby Lyons, disputata in data 10/2/2024, ha inflitto al Sig. Santiago Portillo, giocatore e tesserato della predetta associazione, l'interdizione di un mese (dal 15/2/2024 al 14/3/2024 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), (parole offensive rivolte all'arbitro ed al giudice di linea), del Regolamento di Giustizia.

### FATTO

Con il reclamo *de quo* la ASD Rugby Lions, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che nella circostanza riferita dall'assistente dell'arbitro nel referto di gara sarebbe stato erroneamente identificato il sig. Santiago Portillo, quale autore di offese ai giudici di gara, e che, in ogni caso, l'identificazione del responsabile dell'infrazione sarebbe avvenuta in modo non conforme alla vigente normativa di settore e a forme giuridiche generali, mediante l'esame di una foto-tessera presenta nel "book" dei documenti della squadra in difetto della presenza del soggetto ipotizzato e dopo che erano trascorsi circa novanta minuti dal verificarsi dell'eventuale infrazione.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il sodalizio reclamante, in particolare, richiamando la normativa del Regolamento Attività Sportiva FIR, ha evidenziato che i modi di identificazione del giocatore sono tassativi, richiedono la presenza del tesserato identificato e non prevedono la modalità utilizzata dall'assistente dell'arbitro nella circostanza in esame.

Inoltre, con riferimento specifico all'oggetto della segnalata infrazione, la reclamante precisa che il contenuto riferito dall'assistente sia oltremodo incerto per aver non aver indicato le frasi oggetto della presunta infrazione, ma locuzioni generiche quali "insulti del tipo" o "frasi del tipo", che non consentono neppure la valutazione oggettiva del fatto e, comunque, sarebbero di critica all'operato arbitrale in campo.

L'associazione reclamante, quindi, concludeva chiedendo l'annullamento e/o la revoca e/o l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 26.02.2024, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 29.02.2024, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla camera di consiglio del 29.02.2024 comparivano per l'ASD Rugby Lyons l'Avv. Fabrizio Colli, il quale illustrava il reclamo ribadendo l'impunibilità del sig. Portillo per le ragioni esposte nel reclamo e concludeva insistendo per l'accoglimento.

All'udienza interveniva il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, il quale conveniva nei termini della difesa del giocatore sanzionato e si riservava eventualmente di procedere autonomamente essendo venuto a conoscenza dell'episodio.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un presunto comportamento offensivo commesso dal sig. Santiago Portillo che sarebbe stato rilevato dall'assistente di linea in occasione della gara oggetto di reclamo.

Occorre considerare che nel referto della gara in questione l'arbitro Sig. Filippo Russo nel Mod. D ha precisato: *"Allego infine integrazione del modello D redatta dall'assistente arbitrale 1*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*Merli Dario per offese nei confronti degli ufficiali di gara durante la partita provenienti da un tesserato Lyons posizionato in tribuna”.*

*Nella predetta integrazione il Sig. Dario Merli riferisce quanto segue: “A circa metà del primo tempo di gioco, nella mia qualità di assistente arbitrale 1 per la gara in oggetto, mi trovavo lungo la linea di touch, poco dopo la linea dei 10m dei LYONS, lato tribuna ospiti (dal lato opposto delle panchine). A seguito di un calcio di punizione assegnato contro un giocatore dei LYONS Piacenza che non rotolava via, mi spostavo verso la linea di meta, superando la linea dei 22m dei LYONS in difesa. A quel punto notavo un tifoso della squadra ospite, vestito con il relativo materiale tecnico LYONS, che iniziava ad urlare platealmente verso l'arbitro insulti del tipo “Hijo de puta, fischi a senso unico, Hijo de puta”. A quel punto, spostandomi sulla linea di touch in direzione della linea di meta dei LYONS per riposizionarmi dopo il CP, mi trovavo a passare a pochi metri sotto tale spettatore e lo guardavo negli occhi per tentare di riconoscerlo, mentre continuavo a riposizionarmi. Mentre mi spostavo verso la bandierina della linea di meta, in attesa che Viadana calciasse per la touch dopo il CP, lo spettatore ricambiava nervoso lo sguardo di sfida. Iniziava così ad urlare animatamente anche verso di me una frase del tipo “Hijo de puta, fischiate solo contro noi”. Terminato l'incontro, consultato il book dei documenti della squadra, riconoscevo lo spettatore nel giocatore tesserato Lyons, Portillo Santiago (Tess. FIR n.766387)”.*

Il Collegio, per la decisione del presente reclamo ritiene necessario, preliminarmente, valutare se l'identificazione del sig. Santiago Portillo sia avvenuta con modi e termini conformi alla normativa di settore che poi consentono la legittima applicazione della sanzione.

Dal referto arbitrale si evince che il direttore di gara Sig. Filippo Russo non ha assistito, né sentito, quanto imputato al Sig. Portillo, né tantomeno ha partecipato all'identificazione dello stesso tesserato.

Risulta, infatti, che la eventuale condotta illecita è stata rilevata e la successiva identificazione è stata effettuata esclusivamente dall'assistente dell'arbitro Sig. Dario Merli, il quale nel referto ha però precisato che l'identificazione del Sig. Portillo è avvenuta dopo avere a fine partita “consultato il book dei documenti della squadra”.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Al riguardo, è bene considerare che in base alla normativa di settore e alla prassi l'identificazione di un tesserato può avvenire nei seguenti modi: propria personale conoscenza; documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dall'autorità competente; fotocopia di detto documento con dichiarazione di autenticità secondo il modello rilasciato dalla FIR; la carta di soggiorno e il permesso di soggiorno munito con foto del titolare. In tutti questi casi è ovviamente necessaria la presenza fisica del tesserato di cui si effettua l'identificazione al fine di poterne effettuare il confronto con quanto riportato nel documento o con la propria personale conoscenza.

Ciò posto, il Collegio, assorbito ogni altro motivo di reclamo nel merito, ritiene che le modalità utilizzate per l'identificazione nel caso di specie siano state irrituali e non in grado di assicurare il corretto e certo riconoscimento del tesserato sanzionato.

La Corte, inoltre, rileva che, in ogni caso, non essendo stato valutato nel merito il caso di specie, la Procura Federale, come peraltro anticipato nell'udienza in camera di consiglio, essendo a conoscenza del fatto *de quo*, potrà eventualmente procedere autonomamente.

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 28/1, lett. c), (parole offensive agli ufficiali di gara), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione in data 14/2/2024, Comunicato A Elite Maschile /13/GS, pubblicato in data 15/2/2024, con cui il Sig. Santiago Portillo, tesserato della ASD Rugby Lyons, è stato sanzionato con l'interdizione di un mese (dal 15/02/2024 al 14/03/2024 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. c), (parole offensive all'arbitro e all'assistente dell'arbitro) del Regolamento di Giustizia;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 29 febbraio-27 marzo 2024

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello  
Avv. Achille Reali

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it